

Sommario 1/2025



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Maternità dell'imprenditrice e della lavoratrice autonoma **4**
- Partecipazioni a tempo o "auto-estinguibili" per S.p.a. e start-up innovative **7**
- Leadership intergenerazionale: come guidare i team nell'era delle nuove generazioni **9**



Tecnologia e risparmio

- Sfida del cambiamento in ambito aziendale **13**



Banche

- Informativa di sostenibilità quale strumento di migliore accesso al credito bancario **16**



Fisco e amministrazione

- Delibera versamenti per finanziamento soci **20**
- Aspetti contabili nella società in accomandita semplice **24**
- Fattura semplificata forfetari dal 1.01.2025 **28**
- Auto aziendali in uso promiscuo dal 1.01.2025 **30**
- Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento **32**
- Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili **34**
- Ditte individuali: impresa familiare e azienda coniugale **36**



Estero

- Differenze di cambio, aspetti contabili **38**



Gestione del personale

- Disposizioni 2025 per causali e tempo determinato **40**
- Proposte transattive su crediti Inps **43**
- Risarcimento dei danni provocati dai dipendenti **46**



Commerciale e vendite

- Bias (errori) cognitivi: come sfruttarli nel marketing **49**



Contributi e agevolazioni

- Contributi per investimenti nel settore tessile **51**
- Fondo nuove competenze 2024 **53**
- Assunzione agevolata per beneficiari di ADI e SFL **55**



Sicurezza e ambiente

- FER 2, sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili **57**



Notizie in breve

59

MATERNITÀ DELL'IMPRENDITRICE E DELLA LAVORATRICE AUTONOMA

La maternità rappresenta un diritto fondamentale di tutela anche per le donne imprenditrici e autonome e non solo per le lavoratrici dipendenti. Le modalità di accesso e i benefici variano a seconda del regime previdenziale nel quale la lavoratrice è iscritta. Le principali gestioni previdenziali gestite dall'Inps sono la Gestione Artigiana, la Gestione Commercianti e la Gestione Separata. In questo articolo vedremo come ciascuna gestione tratta il tema della maternità, quali sono i benefici garantiti e le condizioni da rispettare per accedere a tali diritti.

ISCRITTE ALLA GESTIONE ARTIGIANA



La Gestione Artigiana riguarda quelle imprenditrici che esercitano un'attività artigianale o un'attività, anche manuale, in maniera abituale e prevalente, contribuendo direttamente al processo produttivo. Le artigiane sono obbligate ad iscriversi presso la Gestione Artigiani dell'Inps e sono tenute al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che coprono anche le prestazioni legate alla maternità.

ISCRITTE ALLA GESTIONE COMMERCianti



Le imprenditrici commercianti, come le artigiane, sono iscritte a una gestione previdenziale specifica, che garantisce una serie di diritti, compresa l'indennità di maternità. L'iscrizione alla Gestione Commercianti è rivolta all'imprenditrice commerciale, individuata nella titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, è organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ



Artigiane e commercianti, in base alla normativa comune a entrambe le gestioni previdenziali, hanno alcune specificità, come l'accesso a un'indennità di maternità che, a differenza delle lavoratrici dipendenti, non richiede necessariamente l'astensione dal lavoro. Questo garantisce una maggiore flessibilità per la lavoratrice, che può decidere come organizzare al meglio l'attività lavorativa e la cura del neonato.

APPLICAZIONE ESTENSIVA



- Le disposizioni relative alla maternità di artigiani e commercianti sono applicabili anche alle seguenti categorie di lavoratrici:
 - coltivatori diretti;
 - coloni;
 - mezzadri;
 - imprenditori agricoli professionali;
 - pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

REQUISITI PER MATERNITÀ

Le imprenditrici artigiane e commercianti possono beneficiare dell'indennità di maternità se soddisfano determinati requisiti:

- iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti Inps (iscrizione è richiesta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività);
- regolarità contributiva;
- versamento dei contributi anche durante i mesi relativi al periodo indennizzabile per maternità e non solo in precedenza.

In caso di irregolarità contributiva, l'accesso all'indennità potrebbe essere precluso fino al momento della regolarizzazione dei contributi dovuti.

MISURA DELL'INDENNITÀ

L'indennità di maternità consiste nel 80% della retribuzione convenzionale giornaliera, fissata ogni anno per legge. Per l'anno 2024, tale retribuzione è pari a € 56,87. L'importo dell'indennità è quindi pari a:

$$€ 56,87 \times 80\% = \mathbf{€ 45,50 \text{ al giorno}}$$

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità.

DURATA DELL'INDENNITÀ

La durata dell'indennità è pari a 5 mesi complessivi, nella proporzione seguente:

- 2 mesi prima del parto;
- 3 mesi successivi alla nascita del bambino.

Non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro e la lavoratrice può decidere se e quando cessare temporaneamente la propria attività durante il periodo indennizzabile. La scelta di continuare a lavorare, ad esempio, consente all'artigiana di non interrompere completamente il ciclo produttivo.

Questa flessibilità rappresenta un vantaggio notevole per le lavoratrici autonome, che possono scegliere di adattare l'impegno lavorativo alle proprie esigenze familiari.

ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ

Le lavoratrici autonome hanno diritto all'indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art. 17, c. 3 D.Lgs. 151/2001.

L'indennità può essere chiesta per ulteriori 3 mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell'anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a € 8.145.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di indennità di maternità deve essere presentata dopo il parto all'Inps attraverso il servizio telematico predisposto, oppure rivolgendosi a un patronato. La domanda può essere presentata prima del parto in caso di richiesta di indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

MATERNITÀ NELLA GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata dell'Inps rappresenta una forma previdenziale pensata per i lavoratori autonomi che non sono inquadrati né come artigiani, né come commercianti (o nelle altre gestioni Inps citate in precedenza). Essa comprende liberi professionisti senza cassa, lavoratori parasubordinati e altre categorie non tutelate da gestioni specifiche. La Gestione Separata è stata istituita con la L. 335/1995 per offrire una copertura previdenziale a figure lavorative emergenti che altrimenti non avrebbero potuto beneficiare di alcuna tutela sociale.

Requisiti - Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto all'indennità di maternità a condizione che abbiano maturato almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di maternità. Per le lavoratrici parasubordinate, l'indennità è garantita anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente, grazie al principio di automaticità delle prestazioni. Questo significa che, indipendentemente dalla responsabilità del committente nei versamenti, la lavoratrice non perderà il diritto all'indennità di maternità. L'automaticità delle prestazioni non si applica ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, in quanto essi sono direttamente responsabili del versamento dei propri contributi

Misura dell'indennità - L'indennità per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è pari all'80% del reddito medio giornaliero (1/365), derivante da:

- attività di collaborazione coordinata e continuativa: viene preso a riferimento il reddito dei 12 mesi precedenti;
- attività libero professionale: viene preso a riferimento 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi precedenti.

In caso di anzianità contributiva inferiore a 12 mesi, il reddito andrà diviso non per 365 ma per il numero di giorni intercorrenti tra l'iscrizione e la fine del periodo di riferimento.

Durata dell'indennità - Il periodo indennizzabile per le lavoratrici della Gestione Separata, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, è di 5 mesi complessivi:

- 2 mesi precedenti;

- 3 mesi successivi alla nascita del bambino.
- Il periodo indennizzabile può essere superiore ai 5 mesi, nel caso in cui la data del parto effettiva sia successiva alla data presunta del parto. Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di rinviare l'inizio del periodo di maternità secondo le modalità seguenti:
- al mese prima della data presunta del parto (c.d. flessibilità), se la prosecuzione dell'attività lavorativa al 8° mese di gestazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro;
 - alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) per fruire dei 5 mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto), se la

prosecuzione dell'attività lavorativa non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro.

Modalità di richiesta - La domanda di indennità di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. Può essere presentata all'Inps attraverso il servizio telematico a questo predisposto oppure rivolgendosi a un patronato.

Anche in questo caso, l'indennità può essere chiesta per ulteriori 3 mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell'anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a € 8.145.

ASSENZE TUTELE, CONGEDI E ASPETTATIVE SUL POSTO DI LAVORO

SCOPRI
SU RATIO STORE

store.ratio.it

Sospensioni della prestazione lavorativa tutelate dall'ordinamento



La nuova guida digitale che offre una panoramica sulle **assenze tutelate**, come **ferie**, **permessi**, **malattia**, **congedi vari**, **cariche elettive** e molte altre!

Corredato da tabelle, riferimenti normativi ed esempi.

ASSUNZIONE AGEVOLATA PER BENEFICIARI DI ADI E SFL

Per promuovere l'inserimento nel lavoro dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell'Assegno di inclusione (ADI), il D.L. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari di ADI o SFL. L'esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa Siisl. La circolare Inps 111/2023 ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo, spettante per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari ADI e SFL. Il messaggio Inps 3888/2024 ha reso disponibile il modulo di istanza online per la richiesta del beneficio.

BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI CONTRATTO



- L'esonero è applicabile alle seguenti tipologie di contratto:
 - assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
 - contratti di apprendistato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
 - assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale;
 - trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - assunzioni a scopo di somministrazione e rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

ESCLUSIONI



- Sono escluse dalla misura le seguenti tipologie di assunzione:
 - rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale dirigenziale;
 - lavoro intermittente;
 - prestazioni occasionali.

MISURA E DURATA DELL'ESONERO



- L'esonero contributivo varia a seconda della tipologia di contratto:
 - tempo indeterminato: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di € 8.000 annui, per 12 mesi;
 - tempo determinato o stagionale: 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di € 4.000 annui, per un massimo di 12 mesi o per la durata del contratto;
 - contratti part-time: il massimale dell'agevolazione è ridotto proporzionalmente all'orario di lavoro.

ARRETRATI



La valorizzazione dell'elemento riferita ai mesi pregressi (da gennaio 2024 al mese di novembre 2024) deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.



L'elemento <AnnoMeseRif> indica il mese a cui si riferisce l'esonero contributivo. Quindi, per gli arretrati relativi al periodo da gennaio a novembre 2024, questo elemento dovrà essere valorizzato con il mese corrispondente all'interno dei flussi Uniemens di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025.

REQUISITI PER L'ESONERO

I datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti:

- inserire l'offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl);
- essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 L. 68/1999 e con il Durc (art. 1, c. 1175 L. 296/2006).

DOMANDA DI AMMISSIONE

I datori di lavoro interessati devono presentare la domanda di ammissione all'esonero esclusivamente online tramite il modulo "Esonero SFL-ADI" presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L'Inps verifica la sussistenza dei requisiti e la capienza delle risorse finanziarie. Se la domanda viene accolta, comunica al datore di lavoro l'importo massimo dell'agevolazione spettante. La fruizione avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive (flusso Uniemens).

CONTRIBUTO PER INTERMEDIAZIONE

È previsto un contributo per le agenzie per il lavoro e gli enti autorizzati all'intermediazione che hanno favorito l'assunzione:

- **agenzie per il lavoro:** 30% dell'incentivo massimo annuo (€ 2.400 per tempo indeterminato, € 1.200 per tempo determinato);
- **enti autorizzati:** 60% dell'incentivo massimo annuo spettante al datore per assunzioni a tempo indeterminato (€ 4.800) e 80% per assunzioni a tempo determinato (€ 4.800).

FLUSSO UNIEMENS

Il datore deve esporre i lavoratori per i quali spetta l'eso-

nero, valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> secondo le consuete modalità. In particolare, nell'elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

PERCETTORI DI ADI

Per esporre il beneficio relativo all'assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza dicembre 2024, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EADI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, art. 10, c. 1 e 2 D.L. 48/2023";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

PERCETTORI DI SFL

Per esporre il beneficio relativo all'assunzione di percettori di SFL, a partire dal periodo di competenza dicembre 2024, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ESFL", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, art. 12, c. 10 D.L. 48/2023";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.